



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 giugno 2013 (16.09)
(OR. en)**

11430/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0169 (COD)**

**EF 138
ECOFIN 622
CONSOM 133
CODEC 1574**

NOTA

della: presidenza
alle: delegazioni

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati (PRIP)
- Orientamento generale

In vista della riunione del COREPER (parte seconda) del 26 giugno si allega per le delegazioni un compromesso aggiornato della presidenza sulla proposta della Commissione citata in oggetto.

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati (PRIP)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di fare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di diversi tipi di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati (PRIP). Questi prodotti, che frequentemente offrono soluzioni di investimento adeguate alle esigenze degli investitori al dettaglio, sono spesso complessi e di difficile comprensione. Le informazioni attualmente disponibili agli investitori per tali PRIP non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza averne pienamente compreso i rischi e i costi, subendo in alcuni casi perdite impreviste.

(2) Migliorare le disposizioni sulla trasparenza dei PRIP offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello UE grazie all'istituzione del regime delle informazioni chiave per gli investitori, stabilito con la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)¹.

(3) L'esistenza di regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i PRIP e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni sui PRIP ostacolano l'instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra gli ideatori e coloro che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti, cosa che falsa la concorrenza. L'esistenza di approcci divergenti crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all'interno dell'Unione europea. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato unico. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del TFUE, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

¹ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(4) Per evitare divergenze è necessario stabilire a livello dell'Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei PRIP. Per garantire che le regole comuni per i documenti contenenti le informazioni chiave siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. L'applicabilità diretta delle norme di un regolamento dovrebbe garantire che tutti coloro che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento non ha alcun effetto sul controllo della documentazione pubblicitaria, né sulle misure d'intervento sui prodotti.

(5) Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui PRIP, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) Il presente regolamento si applicherà a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo da rimborsare all'investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non sono acquistati direttamente dall'investitore. Tali prodotti sono denominati PRIP ai fini del presente regolamento ed includono, tra gli altri, prodotti d'investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento e depositi strutturati. Questi prodotti non costituiscono una forma di investimento diretto come l'acquisto o la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra l'investitore e i mercati attraverso un processo di "assemblaggio" consistente nel confezionare o raggruppare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale "assemblaggio" può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti.

(7) Per garantire che il presente regolamento si applichi esclusivamente a tali PRIP, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i depositi esposti ai soli tassi di interesse. A fini di chiarimento, il presente regolamento non include prodotti che non hanno particolare finalità o obiettivo di investimento, ma che possono fruttare un utile variabile o un rendimento extra, come le polizze vita che prevedono un utile. Nel caso di prodotti assicurativi vita, per "capitale" si intende il capitale investito su richiesta dell'investitore al dettaglio. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento depositi o certificati che rappresentano depositi tradizionali diversi dai depositi strutturati definiti all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE. Le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, non sono prodotti di investimento preassemblati, e dovrebbero quindi essere esclusi. I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti pensionistici individuali e aziendali o professionali aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione, in considerazione delle loro peculiarità ed obiettivi.

(7 bis) Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri a disciplinare la comunicazione di informazioni chiave su prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Le AEV, in conformità con il loro mandato in materia di protezione dei consumatori di cui all'articolo 9 del regolamento [ABE, AESFEM, AEAP], dovrebbero monitorare i prodotti esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, se del caso, emanare orientamenti per affrontare problemi eventualmente individuati. Nel riesame che deve essere effettuato quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento bisognerebbe tener conto di siffatti orientamenti riguardo alla possibile estensione dell'ambito di applicazione e alla soppressione di taluni esoneri.

(8) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti da altre norme che impongono la comunicazione di informazioni agli investitori, comprendendo segnatamente, ma non esclusivamente, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, e la direttiva 2009/138/CE, è necessario che queste direttive continuino ad applicarsi in parallelo al presente regolamento, fatto salvo, ove pertinente, il caso della direttiva 2009/138/CE.

(8 bis) Per assicurare una vigilanza regolare ed efficace relativamente agli obblighi contenuti nel presente regolamento, gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili di vigilare sul rispetto di siffatti obblighi. In numerosi casi le autorità competenti sono già designate per la vigilanza relativa ad altri obblighi che incombono agli ideatori, ai venditori o ai consulenti di PRIP per effetto di altre disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

(9) Gli ideatori di PRIP – quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti creditizi o le imprese di investimento – dovrebbero elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i PRIP da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il prodotto e ne sono responsabili. È opportuno che l'ideatore del PRIP elabori il documento prima che il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non vi è necessità di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l'ideatore del PRIP risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. Gli obblighi di cui agli articoli 5 e 10 si applicano soltanto agli ideatori e fintantoché il PRIP è negoziato in mercati secondari. Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, il presente regolamento dovrebbe prevederne la pubblicazione da parte degli ideatori dei PRIP sul loro sito internet.

(10) Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai PRIP siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorrerebbe prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre opportuno fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento viene redatto. Occorrerebbe inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni non commerciali.

(11) Agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione sull'investimento con cognizione di causa e per confrontare i diversi PRIP, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di prodotti specifici.

(12) Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere redatto in un formato standard che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi PRIP. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente calibrati, in modo tale da ottimizzare la conoscenza e l'uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine delle voci e delle diciture. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi PRIP e la presentazione di queste informazioni mediante strumenti di livello 2 che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni PRIP, inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato.

(13) *soppresso*

(14) Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere chiaramente distinguibile da tutte le eventuali comunicazioni commerciali. La sua importanza non dovrebbe essere compromessa da questi ultimi documenti.

(15) Per garantire che il documento contenente le informazioni chiave contenga informazioni affidabili, è opportuno che il presente regolamento imponga agli ideatori dei PRIP di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal fine è necessario stabilire, in uno strumento di livello 2 che deve essere adottato dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave.

(16) I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Pertanto, agli ideatori di PRIP incombe un'importante responsabilità nei confronti degli investitori al dettaglio nel garantire che tali informazioni non siano fuorvianti, inesatte o non conformi alle corrispondenti parti dei documenti contrattuali del PRIP. È dunque importante garantire che gli investitori al dettaglio godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre opportuno assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l'Unione godano degli stessi diritti di chiedere un indennizzo per i danni che potrebbero subire a causa di inadempienze da parte degli ideatori di PRIP. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità degli ideatori di PRIP. Il presente regolamento dovrebbe stabilire che gli investitori al dettaglio possano ritenere l'ideatore del PRIP responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui l'uso del documento contenente le informazioni chiave abbia procurato una perdita per un difetto di conformità con i documenti precontrattuali o contrattuali, sotto il controllo dell'ideatore del prodotto, o per via del suo carattere fuorviante o della sua inesattezza.

(16 bis) Il presente regolamento non introduce di per sé un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore per la vendita o la commercializzazione dei PRIP a livello transfrontaliero. Il presente regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell'ambito di un regime di passaporto in vigore. Le autorità competenti designate dagli Stati membri ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere compatibili con quelle aventi competenza per la commercializzazione nell'ambito di un eventuale regime di passaporto in vigore per i PRIP. L'autorità competente dello Stato membro in cui il PRIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza su tale commercializzazione. L'autorità competente dello Stato membro in cui il PRIP è commercializzato, dispone in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIP nell'ambito del relativo territorio nei casi di non conformità con il presente regolamento.

(17) *soppresso*

(18) Le questioni relative alla responsabilità civile dell'ideatore del PRIP che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio dovrebbe essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale.

(19) Per consentire all'investitore al dettaglio di prendere una decisione d'investimento informata, è opportuno che le persone che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti, forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. Tale requisito, generalmente, dovrebbe applicarsi indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. Tuttavia, laddove l'operazione abbia luogo tramite un mezzo di comunicazione a distanza, il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito subito dopo la conclusione dell'operazione a condizione che non sia possibile fornirlo preventivamente e che l'investitore al dettaglio dia il suo consenso. Le persone che forniscono consulenza o effettuano la vendita comprendono sia i distributori che gli ideatori di PRIP, qualora essi decidano di fornire consulenza sui PRIP o di vendere tali prodotti direttamente agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)¹ e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori².

(20) È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona che fornisce consulenza sul PRIP o che lo vende una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l'uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell'operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all'investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere sempre fornito gratuitamente.

¹ GU ...

² GU ...

(21) Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei PRIP, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori o i venditori dei PRIP diano una risposta concreta ai reclami degli investitori al dettaglio.

(22) *soppresso*

(23) Dato che il documento contenente le informazioni chiave per i PRIP dovrebbe essere elaborato da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un'agevole cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza sugli ideatori di PRIP e sulle persone che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti, in modo che esse adottino un approccio comune per l'applicazione del presente regolamento.

(24) In linea con la comunicazione della Commissione del dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui PRIP commercializzati in violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate condizioni.

(24 bis) Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e sanzioni penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbero ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(25) *soppresso*

(26) *soppresso*

(27) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità europee di vigilanza a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità europee di vigilanza deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

(28) Ai sensi del presente regolamento gli OICVM sono prodotti d'investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE rende opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sono soggetti a quest'ultimo. Dopo la scadenza di tale periodo, a meno che esso non venga prolungato, essi diventano soggetti al presente regolamento. Ciò dovrebbe applicarsi anche alle società di gestione, alle imprese d'investimento e alle persone che vendono quote di fondi non OICVM o forniscono consulenza su siffatte quote quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a tali fondi.

(29) Il riesame del presente regolamento deve essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PRIP, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame dovrebbe valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei PRIP da parte degli investitori al dettaglio medi e la comparabilità dei PRIP. Esso dovrebbe inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile a fondi OICVM o a fondi non OICVM, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento di tali fondi. Esso dovrebbe altresì valutare se debba essere mantenuto l'esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(30) Per dare agli ideatori di PRIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non dovrebbero applicarsi prima di due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(32) L'obiettivo dell'azione prevista, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio ed accrescere la loro fiducia nei PRIP anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri se essi agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro. Solo un intervento a livello europeo potrebbe porre rimedio alle debolezze constatate. Dato che tale obiettivo può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere realizzato in misura più efficace a livello dell'UE, l'Unione può intervenire, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati (PRIP) nonché regole uniformi sulla diffusione di tale documento agli investitori al dettaglio.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica agli ideatori di PRIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti.

Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti prodotti:

- a) prodotti assicurativi non vita quali descritti nella direttiva 2009/138/CE, allegato I, Rami dell'assicurazione non vita;

- a bis) prodotti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;

- a ter) *soppresso*

- a quater) prodotti assicurativi vita, qualora:
 - (i) il capitale investito non sia in tutto o in parte esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni del mercato;
 - (ii) il rendimento del capitale investito non sia esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni del mercato che influiscono sulle attività sottostanti del PRIP.

- b) depositi diversi dai depositi strutturati quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE;
- c) gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) a g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;
- d) i prodotti pensionistici quali definiti all'articolo 4, lettera d).
- e) *soppresso*
- f) *soppresso*

Articolo 3

1. Quando gli ideatori di prodotti d'investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche ad altro strumento giuridico che impone la comunicazione di informazioni agli investitori, si applicano sia il presente regolamento sia tale o tali altri strumenti giuridici, fatto salvo il caso di cui al paragrafo 2.
2. I contenuti del documento contenente le informazioni chiave sono considerati dalle autorità competenti come conformi agli obblighi di cui all'articolo 185 della direttiva 2009/138/CE, che altrimenti risulterebbero reiterati.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o "PRIP": un investimento nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo da rimborsare all'investitore è soggetto a fluttuazioni determinate dall'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi non direttamente acquistati dall'investitore;
- b) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati" o "ideatore di PRIP":
 - (i) un soggetto che crea un PRIP;
 - (ii) un soggetto che apporta modifiche ad un PRIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIP;
- c) "investitori al dettaglio":
 - (i) clienti al dettaglio come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE;
 - (ii) clienti ai sensi della direttiva 2002/92/CE, che non possono considerarsi clienti professionali secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
- d) "prodotti pensionistici": prodotti che ai sensi della legge nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

- e) "supporto durevole": strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;
- f) "autorità competenti": le autorità nazionali designate dagli Stati membri a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti.
- g) *soppresso*

CAPO II

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SEZIONE I

REDIGERE IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 5

1. Prima che un PRIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIP redige un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per tale prodotto e pubblica il documento sul suo sito web.
2. Gli Stati membri possono esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore o dal venditore all'autorità competente dei PRIP commercializzati in quello Stato membro.

SEZIONE II

FORMA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 6

1. Il documento contenente le informazioni chiave è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante.
2. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Se del caso, il documento contenente le informazioni chiave può accennare alla disponibilità di ulteriore documentazione non commerciale e di ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione, e fornire particolari su come ottenere tali informazioni.

- 2 bis. In deroga al paragrafo 2, qualora un prodotto di investimento offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni riguardo ad investimenti, così da non poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 all'interno di un unico documento a sé stante, viene fornito un documento separato contenente le informazioni chiave per ciascun portafoglio di attività sottostanti che sia un PRIP. Laddove si applica questa deroga, sono inseriti rinvii incrociati tra i documenti.
3. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, di lunghezza inferiore a 3 pagine in formato A4 in versione stampata, con le seguenti caratteristiche:
- a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
 - b) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio tale da far sì che l'investitore al dettaglio comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare è necessario:
 - (i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile;
 - (ii) evitare l'uso di espressioni gergali;
 - (iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si possono comunque usare termini di uso comune. Laddove sia impossibile evitare l'uso di termini tecnici, questi devono essere delucidati nel documento contenente le informazioni chiave;
 - c) si concentra sulle principali informazioni di cui gli investitori necessitano.
4. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

5. Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo dell'ideatore di PRIP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento e da non oscurare il testo.

Articolo 7

1. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nella lingua ufficiale o, almeno, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il PRIP è venduto, oppure in una lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue. La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto delle informazioni originali.
2. Qualora un PRIP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.

Articolo 8

1. Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave" figura in evidenza all'inizio della prima pagina del documento.
2. Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

"Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche, i rischi e i benefici di questo prodotto d'investimento e di aiutare a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Questo documento precontrattuale, che pure raccomandiamo di leggere assieme agli altri documenti precontrattuali e contrattuali, non determina l'adeguatezza del prodotto."

3. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni:
- a) in una sezione all'inizio del Documento, il nome del PRIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore di PRIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore e la data del documento;
 - b) in una sezione intitolata "Cos'è questo investimento?", la natura e le caratteristiche principali del PRIP, compresi:
 - (i) il tipo di PRIP;
 - (ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, fra cui una descrizione degli strumenti o variabili sottostanti e le modalità di determinazione del rendimento;
 - (iii) *soppresso*
 - (iv) nei casi in cui il PRIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni;
 - (vi) una descrizione delle varie categorie di investitori al dettaglio a cui è destinata la vendita del PRIP.

- c) in una sezione intitolata "Qual è il potenziale rendimento e quali sono i rischi?", una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita di capitale e che precisi anche quanto segue:
- (i) scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;
 - (ii) eventuali garanzie o meccanismi di protezione del capitale inglobati nel PRIP, nonché le circostanze della loro applicabilità ed eventuali restrizioni. L'identità del soggetto che offre tali garanzie o meccanismi di protezione del capitale;
 - (iii) *soppresso*
 - (iii bis) se l'investitore si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali da aggiungere al costo di acquisto del PRIP;
 - (iv) la precisazione che le prestazioni erogate si intendono ante imposte e che la normativa fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore può influire sui versamenti effettivi;

il profilo di rischio e di rendimento del PRIP, compresi:

- (v) un indicatore sintetico, integrato da una spiegazione dettagliata di quest'ultimo, dei suoi principali vincoli e da una spiegazione dettagliata dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PRIP e che non si evincono in maniera adeguata dall'indicatore sintetico di rischio;

- d) in una sezione intitolata: "Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIP] non è in grado di effettuare versamenti?", l'accento alla perdita massima che subirebbe l'investitore e se la perdita sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia;
- e) *soppresso*
- f) *soppresso*
- g) in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PRIP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi e, per ragioni di comparabilità, i costi complessivi espressi in esempi monetari ed in termini percentuali, onde dimostrare l'incidenza dei costi complessivi sull'investimento;
- h) *soppresso*
- i) in una sezione intitolata "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?", indicazioni circa le potenziali conseguenze, compresi i costi, di un riscatto del PRIP prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, a seconda del caso, e il profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le condizioni di disinvestimento, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del PRIP e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;
- j) in una sezione intitolata "Come presentare reclami?", informazioni su come un cliente può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta dell'ideatore o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende.

4. L'ideatore del PRIP può includere altre informazioni oggettive solo qualora esse siano necessarie all'investitore al dettaglio per effettuare con cognizione di causa un raffronto tra PRIP.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono presentate in un formato standard, comprese le diciture dell'indice, che segue l'ordine di cui allo stesso paragrafo. Nel documento contenente le informazioni chiave figura in evidenza un simbolo comune che distingue tale documento da altri.
6. *soppresso*
7. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - a.i) i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi d'informazione di cui al paragrafo 3;
 - a.ii) il formato per la descrizione delle attività e delle variabili sottostanti, secondo il caso, nonché le modalità di determinazione del rendimento previste al paragrafo 3, lettera b), punto (ii);
 - a.iii) la presentazione e i dettagli delle altre informazioni oggettive di cui al paragrafo 4 che l'ideatore del prodotto può includere nel documento contenente le informazioni chiave;

- a.iv) i dettagli dei formati standard e del simbolo comune di cui al paragrafo 5;
- a.v) le circostanze in cui, ove non sia possibile un unico documento a sé stante, viene fornito un documento separato contenente le informazioni chiave per ciascun portafoglio di attività, come previsto all'articolo 6, paragrafo 2 bis;
- a.vi) *soppresso*
- a.vii) l'adeguata serie di scenari di performance di cui al paragrafo 3, lettera c), punto (i);
 - a) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera c), punto (v);
 - b) il calcolo dei costi di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera g).

7 bis. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM tengono conto delle differenze tra i PRIP e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIP che consentono all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto dei diversi tipi di PRIP.

Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PRIP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne modifichino la sostanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo.

Articolo 10

1. L'ideatore del PRIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche.
2. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - a) le condizioni e la frequenza del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;
 - b) le condizioni alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere rivedute e alle quali è obbligatorio o facoltativo ripubblicare il documento contenente le informazioni chiave;

- c) le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un PRIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;
- d) le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo ad un PRIP da essi acquistato, nonché i mezzi tramite cui gli investitori al dettaglio devono essere informati.

Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

1. Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Laddove esistano documenti contrattuali vincolanti, il documento contenente le informazioni chiave è coerente con tali documenti.
2. Nessuna responsabilità civile deriva a carico dell'ideatore del PRIP unicamente dal documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che sia non conforme ai documenti precontrattuali o contrattuali sotto il controllo dell'ideatore del prodotto, o sia fuorviante o inesatto. Il documento contenente le informazioni chiave contiene una chiara avvertenza al riguardo.

SEZIONE III

FORNITURA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 12

1. Una persona che offre consulenza su un PRIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima della conclusione di operazioni relative al PRIP.

2. *soppresso*

2 bis. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, lettera a), e l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE, una persona che vende un PRIP può fornire il documento contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio senza indebiti ritardi; dopo la conclusione dell'operazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'investitore al dettaglio decide, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con il venditore di un PRIP e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
- b) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 non è possibile;
- c) la persona che vende il prodotto d'investimento ne ha informato l'investitore al dettaglio ed ha offerto all'investitore al dettaglio la possibilità di ritardare l'operazione per ricevere preventivamente il documento contenente le informazioni chiave;
- d) l'investitore al dettaglio accetta di ricevere il documento contenente le informazioni chiave senza indebiti ritardi dopo la conclusione dell'operazione, anziché ritardare l'operazione per ricevere il documento preventivamente.

3. Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso PRIP vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore alla persona che vende il PRIP anteriormente alla prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione e alla prima operazione dopo che il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'articolo 10.
4. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - a) le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, come stabilito dal paragrafo 1;
 - b) il metodo e il termine per la fornitura del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 2 bis.

Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

1. La persona che offre consulenza su un PRIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente.

2. La persona offre consulenza su un PRIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme:
 - a) su supporto cartaceo;
 - b) su un supporto durevole diverso dalla carta, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o
 - c) tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5.
3. Tuttavia, qualora il documento contenente le informazioni chiave venga fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia su carta. Gli investitori al dettaglio sono informati del loro diritto a richiedere gratuitamente una copia su carta.
4. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che fornisce consulenza su un PRIP o vende tale prodotto e l'investitore al dettaglio;
 - b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta e su un altro supporto durevole, e ha scelto quest'ultimo in maniera comprovabile.
5. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet non conforme alla definizione di supporto durevole se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che fornisce consulenza su un PRIP o vende tale prodotto e l'investitore al dettaglio;

- b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta o tramite un sito web, e ha scelto quest'ultimo in maniera comprovabile.
- c) all'investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente, o per iscritto, l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave;
- d) *soppresso*
- e) è garantito che il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile tramite il sito internet e possa essere scaricato e memorizzato su un supporto durevole per tutto il periodo di tempo in cui l'investitore al dettaglio può avere la necessità di accedervi.

6. *soppresso*

CAPO III
RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE, VIGILANZA

Articolo 14

Gli ideatori e i venditori di PRIP stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta.

Articolo 15

soppresso

Articolo 16

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esse imposte a norma del presente regolamento e dell'esercizio dei loro poteri.

Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 17

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato a norma del presente regolamento.
2. Al trattamento dei dati personali effettuato dall'ABE, dall'AEAP e dall'AESFEM si applica il regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO IV SANZIONI E MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 18

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in conformità del paragrafo 1, qualora le suddette violazioni siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi della legislazione nazionale.

Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

2. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 19, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le misure e le sanzioni amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle misure e delle sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 18 bis

Le autorità competenti esercitano i loro poteri di sanzione, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in una qualsiasi delle forme seguenti:

- direttamente;
- in collaborazione con altre autorità;
- sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
- rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 19

1. Il presente articolo si applica alle violazioni degli articoli 5, 6, 7, 8, paragrafi da 1 a 5, degli articoli 9, 10, 11, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 bis, e degli articoli 13 e 14.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d'imporre, in conformità della legislazione nazionale, almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:
 - a) un'ordinanza che vieti la commercializzazione di un PRIP;
 - b) un'ordinanza che sospenda la commercializzazione di un PRIP;
 - c) un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;
 - d) un'ordinanza che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispettano i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10;

- e) un'ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave;
- f) sanzioni amministrative pecuniarie almeno:
 - (i) persona giuridica:
 - a) fino a 5 000 000 EUR o fino al 2% del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che deve presentare conti consolidati conformemente alla direttiva 83/349/CEE, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell'ultimo conto consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; o
 - b) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;
 - (ii) persona fisica:
 - a) fino a 500 000 EUR; negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore in valuta nazionale corrispondente all'importo di 500 000 EUR è calcolato in base al tasso di cambio ufficiale alla data del [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]; o
 - b) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

2 bis. Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, se le autorità competenti hanno imposto una o più misure e sanzioni amministrative a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse abbiano il potere di emanare - o di chiedere agli ideatori di PRIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIP o vendono tali prodotti di emanare - una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le misure o sanzioni amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.

Articolo 20

Le autorità competenti adottano le misure e sanzioni amministrative di cui all'articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
- c) l'effetto della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
- d) il comportamento collaborativo della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- e) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica autrice della violazione;
- f) le misure adottate dalla persona responsabile successivamente alla violazione per evitare, in futuro, il suo ripetersi;
- g) altri fattori pertinenti.

Articolo 20 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano impugnabili.

Articolo 21

1. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le misure e le sanzioni amministrative, essa comunica contemporaneamente tali misure e sanzioni amministrative all'ABE o all'AEAP o all'AESFEM, a seconda dei casi.
2. L'autorità competente trasmette una volta l'anno all'ABE o all'AESFEM o all'AEAP, a seconda dei casi, informazioni aggregate concernenti tutte le misure e le sanzioni amministrative imposte a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2.
3. L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP pubblicano tali informazioni nella loro relazione annuale.

Articolo 21 bis

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di reali o possibili violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

1 bis. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche;
- b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che denunciano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
- c) la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario.

Oltre a quanto sopra, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, ai sensi della legislazione nazionale, introducano meccanismi supplementari.

2. Gli Stati membri possono prescrivere agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 22

1. Le decisioni relative all'imposizione di sanzioni o misure amministrative in caso di violazione del presente regolamento sono pubblicate dalle autorità competenti sui relativi siti Internet immediatamente dopo che le persone sanzionate siano state informate di tali decisioni.

2. La pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità dei soggetti che ne sono responsabili. Tale obbligo non riguarda le decisioni che impongono misure di natura investigativa.

3. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti:
 - a) rinviando la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o
 - b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione, o
 - c) non pubblicano affatto la decisione di imporre una sanzione o una misura.

Qualora si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

4. Se la decisione di imporre una sanzione o una misura è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano inoltre senza indugio, sul proprio sito web ufficiale, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di imporre una sanzione o una misura che sia stata oggetto di pubblicazione.

5. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per 5 anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

soppresso

Articolo 24

1. Le società di gestione e le imprese d'investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 27 della direttiva 2009/65/CE nonché le persone che vendono quote di OICVM così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al [inserire la data, cinque anni dopo l'entrata in vigore].
2. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi non OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alle società di gestione, alle imprese d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.

Articolo 25

1. La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame comprende un'analisi generale dell'applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d'investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame include anche una riflessione sulla possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari e deve valutare se debba essere mantenuto l'esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Il riesame valuta altresì l'opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento.
2. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal [due anni dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
